



*Unione Pedemontana Parmense – Sede amministrativa presso Comune di Collecchio
Viale Libertà 3 – 43044 Collecchio (PR) – tel. 0521/301262*

**Regolamento per la gestione del Controllo di gestione
in forma associata**

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 5 del 22.02.2024

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da MERAVIGLIA GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / InfoCert S.p.A.

Stampato il giorno 14/03/2024 da Alessia Fabbri.

Art. 1

DEFINIZIONE

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, misurata in linea generale dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
- b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, determinata dalla coerenza tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
- c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso l'utilizzo razionale ed efficiente di strumenti e procedure.

3. L'Unione Pedemontana parmense gestisce il controllo di gestione anche per i Comuni ad essa aderenti e garantisce piena pubblicità e trasparenza degli esiti del controllo, anche ai fini di una migliore comunicabilità e visibilità dell'azione amministrativa.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Unione e dei Comuni, ma può essere maggiormente approfondito in ordine a determinati servizi o procedimenti. In particolare, compete alla Giunta dell'Unione, in quanto organo di coordinamento politico, la determinazione di quei servizi o procedimenti che, pur non rientranti nelle funzioni attribuite all'Unione, si intende sottoporre al controllo.

2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi o centri di costo, verificando per ciascun ambito sottoposto ad analisi i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Art. 3

OBIETTIVI

1. La gestione in forma associata della funzione persegue i seguenti obiettivi:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MERAVIGLIA GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / InfoCert S.p.A.
Stampato il giorno 14/03/2024 da Alessia Fabbri.

- costruire un sistema di programmazione e verifica omogeneo e fortemente integrato tra Unione e Comuni;
- mettere a disposizione un supporto informativo costante idoneo a monitorare l'andamento della gestione e apportare azioni correttive;
- rendere leggibili e omogenei i dati di attività, in un'ottica di trasparenza e valorizzazione sia della gestione associata sia della gestione comunale;
- attivare il *benchmarking* tra servizi favorendo il confronto, la diffusione di buone pratiche, sinergie, professionalità ed esperienze;
- rendere visibile e trasparente l'azione amministrativa.

2. Tra le attività da svolgere per il perseguimento di questi obiettivi sono indicati:

- elaborazione e adozione di strumenti di programmazione e regolamentazione omogenei;
- coordinamento dei tempi di programmazione e verifica;
- raccolta ed elaborazione di dati di attività e di costi sostenuti per l'erogazione dei servizi;
- individuazione di indicatori atti a misurare efficacia, efficienza ed economicità della gestione e impatto dell'attività sull'utenza;
- reportistica rispetto alle analisi svolte ed in particolare produzione di un referto annuale;
- comunicazione e pubblicazione degli esiti.

Art. 4

MODELLO ORGANIZZATIVO

1. La Giunta dell'Unione, nell'ambito delle direttive stabilite dal Consiglio e di quanto previsto negli strumenti di programmazione, fornisce le indicazioni in merito alle priorità di lavoro e individua gli ambiti e i servizi da sottoporre ad analisi specifiche. Il coordinamento politico rispetto alla funzione è svolto dal Sindaco con delega sulla materia specifica.

2. Il Gruppo tecnico di Coordinamento è costituito da un funzionario per ogni comune, con il compito di garantire un efficiente passaggio dei dati e delle informazioni necessarie alle attività di controllo tramite il raccordo con il Segretario e i Responsabili dei Servizi Comunali. Il Gruppo tecnico collabora alla programmazione delle attività dell'ufficio associato individuando i modelli di strumenti di programmazione da utilizzare, facendo proposte alla Giunta rispetto ai servizi da sottoporre ad analisi, individuando i dati da

raccogliere e gli indicatori da utilizzare, collaborando alla reportistica.

3. I Responsabili dei servizi dei Comuni e dell'Unione collaborano alla produzione dei dati e delle informazioni e vengono coinvolti nella lettura e interpretazione delle elaborazioni proposte, quale momento di riflessione organizzativa, analisi gestionale, individuazione di criticità e condivisione di proposte e di buone pratiche.

4. Il Responsabile del Servizio Controllo di gestione associato, oltre alle funzioni definite dal Testo unico degli Enti locali, coordina le attività complessive raccordandosi con tutti i soggetti coinvolti, elabora i dati e gli indicatori, fornisce proposte di miglioramento e produce il Referto del Controllo di gestione quale documento riepilogativo di sintesi.

5. La Conferenza di Direzione, composta dal Direttore operativo dell'Unione e dai Segretari Comunali, è l'organo di indirizzo e validazione delle scelte proposte, con compiti di redazione dei Regolamenti, monitoraggio dell'attività dell'Ufficio Associato e supporto mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti.

Art. 5

TEMPISTICHE

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione si svolge con cadenza annuale presso tutti gli Enti, a cura del gruppo tecnico di coordinamento per ognuno degli enti rappresentati e con strumenti omogenei.

2. Gli strumenti fondamentali di rendicontazione del grado di realizzazione degli obiettivi sono:

- i report infrannuali, redatti dai servizi con periodicità stabilita nel piano performance, che deve stabilire almeno un report durante l'anno;
- la Relazione sulla Performance, il cui schema è predisposto dal segretario con l'ausilio dei responsabili del servizio e che consuntiva l'attività dell'intero anno. Essa evidenzia i risultati raggiunti, in termini di percentuale di raggiungimento degli obiettivi, dai singoli centri di costo di gestione.

3. L'individuazione dei servizi o procedimenti da sottoporre ad analisi più approfondita viene effettuata all'inizio dell'esercizio, in linea generale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati. La relativa raccolta di dati e attività di verifica è svolta con cadenza individuata nella programmazione.

4. Nei termini previsti dalla legge, il referto conclusivo sulla gestione viene pubblicato e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 6

FASI OPERATIVE

1. Il controllo della gestione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
 - a. definizione degli obiettivi e degli indicatori relativi agli obiettivi della gestione, in modo collegiale rispetto agli uffici e servizi coinvolti;
 - b. raccolta ed elaborazione dei dati;
 - c. interpretazione dei dati, in modo collegiale rispetto agli uffici e servizi coinvolti;
 - d. restituzione al livello politico per la verifica della coerenza con la programmazione;
 - e. pubblicazione.
2. L'analisi approfondita di procedimenti o servizi specifici, considerato il maggiore livello di complessità e la differente finalità, è condotta con cadenza annuale e non prevede verifiche intermedie, salvo diverse indicazioni della Giunta.
3. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta, tra l'altro, rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto.

Art. 7

STRUMENTI

1. Sono strumenti del controllo di gestione in forma associata:
 - il Documento Unico di Programmazione;
 - il Piano esecutivo di Gestione;
 - il Piano Integrato di attività e organizzazione, comprensivo di Piano della Performance;
 - gli strumenti di raccolta ed elaborazione dei dati (fogli di lavoro, applicativi);
 - gli strumenti di pubblicazione e comunicazione degli esiti (siti istituzionali, comunicati stampa).
2. Gli strumenti divengono progressivamente omogenei e coordinati, ai fini di una completa integrazione istituzionale e di una maggiore comparabilità, leggibilità e comunicabilità dell'azione amministrativa.

Art. 8

METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI

1. Il Piano integrato di attività e organizzazione, comprendente il Piano della Performance, prevede obiettivi chiaramente definiti per ciascuna Area o Settore organizzativo.
2. Ciascun obiettivo deve possedere le caratteristiche seguenti:
 - misurabilità, attraverso appositi indicatori che devono essere esplicitati;
 - perseguibilità, con azioni realistiche e concretamente fattibili;
 - scadenza definita e termine certo di realizzazione.
3. Gli obiettivi gestionali sono definiti autonomamente da ciascun ente; gli indicatori di gestione, sono esaminati e valutati nell'ambito del Gruppo tecnico di coordinamento e, per quanto possibile, definiti uniformemente da tutti gli enti partecipanti alla gestione associata.

Art. 9

GRADUALITÀ

Considerata la complessità degli obiettivi di implementazione della funzione in forma associata i differenti punti di partenza degli Enti coinvolti rispetto agli strumenti di programmazione, analisi e controllo, è compito della Giunta definire le fasi di avvio e di graduale implementazione della piena operatività delle norme di cui al presente regolamento, individuando attraverso atti di indirizzo annuali le priorità di lavoro e le risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

ART. 10

NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Nel rispetto dei principi e degli obblighi sulla trasparenza ed accessibilità degli atti della pubblica amministrazione, il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione Pedemontana Parmense.